

PREFAZIONE

La patologica frequenza con la quale si verificano conflitti di attribuzione ex art. 68, comma 1, Cost. tra l'autorità giudiziaria e la Camera o il Senato (con il singolo parlamentare e il terzo offeso interessati spettatori), ci hanno da tempo abituati a vedere una Corte costituzionale impegnata a definire – ed accertare in concreto – il concetto di insindacabilità per le opinioni espresse «nell'esercizio delle funzioni» parlamentari. Del tutto priva di precedenti è, invece, una lite interorganica che chiami il giudice dei conflitti a delimitare l'operatività della prerogativa che l'art. 90 Cost. garantisce al Capo dello Stato per gli atti compiuti «nell'esercizio delle sue funzioni» presidenziali.

In verità, il tema della responsabilità del Capo dello Stato per le sue esternazioni era già stato strappato alle pagine dei manuali – ed alla sua rubricazione tra i casi di scuola – per raggiungere livelli di guardia costituzionali specialmente durante la presidenza Cossiga, fermandosi davanti alla soglia della formale messa in stato di accusa dell'allora Capo dello Stato. Riemerso in superficie lungo i canali della giurisdizione ordinaria civile ed i suoi tre gradi di giudizio, il nodo dell'art. 90 Cost. si propone ora all'attenzione della Corte costituzionale sia pure attraverso la via, per molti aspetti tortuosa, di un conflitto di attribuzioni assolutamente inedito.

L'oggetto del seminario di cui ora pubblichiamo gli atti, infatti, trae spunto dalla recente ordinanza n. 455 del 2002, con cui la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato (sollevato dall'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga) mirante ad ottenere l'annullamento di due sentenze «gemelle» della Cassazione (sez. III civile, n. 8733 e n. 8734 del 2000). Tali pronunce sono state adottate proprio nell'ambito di giudizi civili per risarcimento danni, intentati a seguito di dichiarazioni rilasciate al tempo in cui il ricorrente ricopriva la carica di Capo dello Stato. Lo stesso giudice costituzionale sottolinea – nell'ordinanza – che il conflitto in oggetto porta per la prima volta ad emersione «complessi problemi» di diritto costituzionale, i quali richiedono un opportuno approfondimento da svolgersi nelle successive fasi del giudizio e, dunque, nel contraddittorio tra le parti.

In sintesi (e nel merito) il conflitto verte sul fondamento e sui confini del c.d. «potere di esternazione», sulla delimitazione delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria in riferimento alle norme in tema di immunità presidenziali, sugli ambiti di irresponsabilità desumibili dall'art. 90 Cost.. Anche per questo la Corte prescrive che il ricorso sia notificato all'attuale Presidente della Repubblica, essendo in gioco questioni che attengono alla sua «posizione costituzionale». Come se ciò non bastasse, la lite interorganica presenta – prima ancora – significative novità pure sul versante soggettivo, in quanto promossa da un ricorrente che è stato (ma non è più) Presidente della Repubblica. Deve quindi ritenersi abilitato a sollevare conflitto? Esiste un suo interesse ad agire? Oppure è solamente l'attuale Capo dello Stato ad avere la disponibilità esclusiva della tutela della prerogativa costituzionale in esame, anche per vicende che hanno coinvolto un suo predecessore? Ci troviamo dunque davanti ad un “caso” costituzionale che – come è stato efficacemente definito nel corso del dibattito – rappresenta una vera e propria «miniera» di problemi, che interroga sia la evoluzione del ruolo presidenziale nella forma di governo, sia le regole del giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

Se l'oggetto dell'incontro è ad alto tasso di novità, viceversa la formula di questo sesto seminario «preventivo» ricalca quella dei trascorsi incontri. Abbiamo così chiesto ad Antonio Ruggeri di assumersi l'onere di introdurre i lavori, con una relazione che tentasse di recuperare un filo nel labirintico percorso delineato dalla traccia di discussione. L'invito a partecipare all'incontro è stato rivolto erga omnes, senza alcuna preclusione scientifica, accademica, generazionale. Lo scopo di questi appuntamenti ferraresi resta infatti inalterato: invitare la comunità degli interpreti a misurarsi preventivamente con gli stessi interrogativi cui dovrà dare una risposta la Corte costituzionale, senza iattanza o velleitarismo perché la differenza di ruoli tra dottrina e giudice delle leggi (e dei conflitti) è irriducibile, così come parimenti irrinunciabile è la reciproca autonomia di giudizio. Il che non preclude, tuttavia, l'opportunità di un confronto sugli stessi problemi, ad una condizione: che la riflessione preventiva sia aperta e trasparente.

E così è stata. La pluralità di interventi e la diversità delle tesi illustrate testimoniano di una dialettica vivace e non preconstituita affatto ad esiti specifici. La lettura di questi atti ne offre esempi copiosi. Non coincidenti, infatti, si rivelano le prese di posizione sulla morfologia delle esternazioni presidenziali; sulla possibilità o meno di ricondurle sotto l'ombrello costituzionale dell'art. 90; circa la difficile messa in calibro della prerogativa dell'irresponsabilità presidenziale con le posizioni soggettive del terzo offeso; quanto alla possibilità per la Corte – da taluni afferma-

ta, da altri contestata – di attingere alla propria giurisprudenza sull'art.68 Cost. sul piano delle tecniche di giudizio e della scansione procedurale. Egualmente è accaduto per i nodi processuali (specie per quelli legati alla legittimazione attiva del ricorrente): l'eventualità di una possibile dissociazione temporale tra titolarità del munus al momento del ricorso ed al momento della lesione della prerogativa costituzionale in discussione; l'ipotesi di una tardività del ricorso pur in assenza di un dato normativo positivo che stabilisca per esso un termine perentorio; la possibilità di integrarne la laconicità del petitum; la natura residuale ovvero concorrente del conflitto in esame rispetto alla tutela giurisdizionale comune.

Un'ultima avvertenza: la discussione si è svolta allo stato degli atti, ragionando sui documenti ufficiali disponibili alla data dell'incontro (e consultabili nel sito www.unife.it/amicuscursiae/cossiga). Il Relatore e gli intervenuti sapevano, quindi, dell'avvenuta costituzione in giudizio dell'attuale Presidente della Repubblica e della Corte di cassazione; così come erano al corrente della richiesta di intervento del senatore Pierluigi Onorato. Tuttavia, la non disponibilità delle relative memorie ha permesso – su questi aspetti della vicenda – solo congetture ed ipotesi. In futuro, dunque, lo sviluppo della dialettica processuale che va incardinandosi davanti alla Corte permetterà alla dottrina di ritornare sul “caso Cossiga” con rinnovata cognizione di causa. Il nostro augurio è che gli esiti di questo seminario possano rappresentare un bandolo nell'agrovigliata matassa che spetterà comunque alla Corte costituzionale dipanare.

Se un risultato è apprezzabile, non è mai merito di una sola persona, ma della collaborazione, a un tempo efficiente e appassionata, di molti. Un ringraziamento davvero particolare – che formulo anche a nome degli altri curatori – va innanzitutto ad Antonio Ruggeri, che ha saputo trovare il tempo, le energie e l'entusiasmo per onorare un compito davvero non facile. Un grazie particolare a tutti i Colleghi che, partecipando numerosi all'incontro e rielaborando i contenuti di una discussione serrata e informale, hanno reso possibile la riuscita della nostra iniziativa. Un ringraziamento speciale va rivolto al dottor Nicola Lucchi, paziente webmaster di assoluta affidabilità, ed ai giovani collaboratori alle cattedre costituzionalistiche ferraresi (i dottori Davide Baldazzi, Filippo Benelli, Chiara Bergonzini, Angela Cossiri, Andrea Guazzarotti e Cesare Mainardis) che, con il loro lavoro redazionale, hanno di molto agevolato la pubblicazione degli atti. Last but not least, un affettuoso ringraziamento a Sara Caon, del cui supporto tecnico non sapremmo fare a meno.